



MORRI  
ROSSETTI


Dott. Fabrizio Garofoli

**Il Codice della Crisi d'Impresa  
e dell'Insolvenza**



## 8 MAGGIO 2023

- **aspetti introduttivi**
- **professionisti**
- **composizione negoziata**
- **piano attestato di risanamento**
- **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**
- **accordo di ristrutturazione del debito**
- **concordato preventivo**
- **liquidazione giudiziale**
- **liquidazione coatta amministrativa**
- **sovraindebitamento**
- **amministrazione straordinaria delle grandi imprese (cenni)**



## **ASPETTI INTRODUTTIVI**

- **entrata in vigore del CCII**
- **definizioni**
- **attori**
- **tipologia dei crediti**
- **procedure e procedimenti a disposizione del debitore**

Il **12 gennaio 2019** è entrato in vigore il **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** (CCII - D.lgs 14/2019), diventato efficace nella sua versione definitiva, il **15 luglio 2022**, come modificato dal D.lgs 83/22, recependo le ultime indicazioni della Direttiva Insolvency di matrice europea.

L'obiettivo della riforma era duplice:


1. cogliere i segnali di crisi in una fase precoce
2. offrire al debitore una «nuova opportunità»

Il nuovo Codice sostituisce la Legge fallimentare del 1942, ponendosi come obiettivo quello di individuare la crisi alla sua genesi e, conseguentemente, porvi rimedio.

Consideriamo che alcune «fasi di criticità» sono fisiologiche, dovute ai cicli di vita delle imprese, fattori esogeni oppure endogeni.

Confrontando il nuovo dettato normativo con quello previgente, il legislatore pone l'accento sull'anticipazione dello stato di crisi, analizzando la situazione in modo prospettico.

# Aspetti introduttivi – entrata in vigore del CCII



# Aspetti introduttivi - definizioni art. 2 CCII

## Crisi

«lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.»

## Insolvenza

«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

## Sovraindebitamento

«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.»

## Impresa minore


Impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- Attivo patrimoniale < 300.000 euro (nei tre esercizi precedenti il deposito della domanda)
- Ricavi annui < 200.000 euro (nei tre esercizi precedenti il deposito della domanda)
- Ammontare debiti (anche non scaduti) < 500.000 euro

## Misure Protettive

- «le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»

# Aspetti introduttivi – le parti (doveri delle parti art. 4 CCII)



I creditori devono essere leali nelle trattative e con i professionisti con i quali si interfacciano e mantenere la riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Sono quindi procedure volte al risanamento della situazione di crisi e quindi in favore del debitore, ma a cui partecipa anche il creditore in modo attivo. Il suo ruolo è infatti fondamentale ed in alcuni casi quest'ultimo potrebbe avere anche interesse che il debitore in crisi torni *in bonis*, al fine di intrattenere nel futuro altri rapporti commerciali/lavorativi.



# Tipologia dei crediti


Esempio :

Attivo societario 100

Crediti concorsuali:

- Prededucibili: 30
- Privilegiati: 60
- Chirografari: 100
- Postergati 10

→ totale: 200



Soluzione:

I creditori prededucibili ricevono i 30 a cui hanno diritto (100%)

I privilegiati ricevono 60 (100%)

A questo punto l'attivo residuo è 10 (100-30-60) e verrà destinato interamente ai creditori chirografari, i quali verranno soddisfatti nella sola misura del 10%.

I creditori postergati ricevono zero.

Questo schema generale, può subire delle modifiche in base alle caratteristiche dell'operazione posta in essere

# Procedure e procedimenti a disposizione del debitore

Liquidazione  
giudiziale

MORRI  
ROSSETTI

Composizione  
Negoziata della Crisi  
d'impresa  
(artt. 12 e ss CCII)

Piano attestato di  
risanamento  
(art. 56 CCII)

Accordo di  
ristrutturazione dei  
debiti  
(artt. 57 e ss. CCII)

Piano di  
ristrutturazione  
soggetto ad  
omologazione  
(art 64 - *bis* CCII)

Concordato preventivo  
(artt. 84 e ss. CCII)


Le procedure di  
composizione delle  
crisi da  
sovraindebitamento

Amministrazione  
straordinaria delle  
grandi imprese (D.I. n.  
26/1979)

in verde le procedure concorsuali




## **I professionisti nelle procedure concorsuali e nella composizione negoziata**



# Ruolo, attività e obiettivi dei professionisti


## Advisor finanziario e legale




## Commissario Giudiziale



## Attestatore



## Curatore







## La Composizione Negoziata della Crisi d'impresa

# La composizione negoziata della crisi – artt. 12 e ss. CCII

La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa costituisce un nuovo procedimento, introdotto con il **D.I. 118/2021**, recepito nel CCII.

L'obiettivo è quello di preservare la continuità di quelle imprese che presentano uno squilibrio di carattere:

- patrimoniale
  - o
- economico finanziario

→ che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Delinea un **percorso di natura negoziale e stragiudiziale** per imprenditori commerciali e agricoli iscritti al Rdl.

È importante sottolineare che a differenza di altre procedure il Tribunale viene coinvolto solo in caso di richiesta di misure protettive (le quali possono essere richieste al momento della nomina dell'esperto o in momenti successivi qualora se ne riscontrasse la necessità).

La Composizione Negoziata della Crisi ha una durata massima di 180 giorni (prorogabile di altri 180 giorni), mentre le misure protettive di 120 giorni (prorogabili di ulteriori 120).

È richiesta la nomina di un **esperto**.

**Squilibrio patrimoniale:** incapacità di conservare il patrimonio sociale necessario per il perseguimento della finalità dell'azienda

**Squilibrio economico:** incapacità di generare sufficienti risorse da impiegare nel processo di beni e servizi

**Squilibrio finanziario:** incapacità di generare flussi di cassa positivi al fine di poter far fronte in modo regolare agli impegni assunti


Art. 2, co. 1 lett. o) *bis* «esperto»: «soggetto terzo e indipendente iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nella composizione negoziata.»



# Il procedimento

Da questo momento possono essere richieste le misure protettive

- Bilanci ultimi 3 esercizi
- Relazione e piano finanziario 6 mesi
- Elenco creditori
- Dichiarazione pendenza ricorsi liquidazione giudiziale
- C. debiti tributari
- Situazione debitoria AdE R
- C. debiti contributivi
- C. premi assicurativi
- Centrale Rischi BdI



Nomina dell'esperto

Accettazione dell'esperto



L'esperto valuta le prospettive di risanamento\*\*\*

Durata del procedimento (180, prorogabili di altri 180)



\*\*\*  
Nel caso l'esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi 5 giorni lavorativi

Dopo aver incontrato le parti interessate al processo ed aver elaborato una strategia di intervento l'esperto da avvio alle trattative tra l'imprenditore e i suoi creditori, durante le quali:

- ✓ Può formulare proposte all'imprenditore o alle altre parti interessate;
- ✓ Può invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti;
- ✓ Le parti sono tenute a collaborare tra loro.


Ai sensi dell'art. 21 CCII, durante le trattative:

- ✓ L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria;
- ✓ Qualora l'impresa si trovasse in stato di crisi, l'imprenditore dovrà gestirla in modo da evitare il pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria;
- ✓ In caso di insolvenza con concrete prospettive di risanamento la gestione dovrà essere nel prevalente interesse dei creditori;
- ✓ L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.



# Conclusione delle trattative – art. 23 CCII

Nella relazione finale l'esperto segnala anche come si sono concluse le trattative, ovvero se le stesse abbiano avuto esito positivo o esito negativo.



\*Novità introdotta dal CCII (art. 25-sexies).

Il presupposto di accesso è che precedentemente ci sia stata una composizione negoziata.

La principale peculiarità è che non vi è il voto dei creditori.



## PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

Il piano attestato di risanamento fa parte dei cd «accordi stragiudiziali attestati», nei quali non è previsto l'intervento dell'attività giudiziaria. Al comma 1 la norma prevede che l'imprenditore in stato di crisi o insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai propri creditori:

- **idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.**

(al fine di perseguire il recupero e la ripresa della continuità aziendale è dibattuto se il Piano possa prevedere un contenuto liquidatorio diretto o tramite la cessione dell'azienda)

- assicurare il **riequilibrio** della situazione economico finanziaria.

Soggetti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>imprenditori</b> in stato di crisi o insolvenza (il legislatore non ha definito il termine imprenditore, di conseguenza è dibattuto se possano essere inclusi sia l'imprenditore agricolo che quello minore)</li></ul>
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"><li>• il contenuto del Piano, che ha le finalità previste alla slide precedente, è comunque <b>libero e discrezionale</b>. Può infatti avere sia un <u>contenuto riorganizzativo</u> oppure <u>finanziario</u> (anche entrambi). Sarà basato su accordi di natura negoziale e quindi, per definizione, liberi</li></ul>
Elementi del piano	<ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>comma 2</b> dell' art. 56 definisce quali sono <b>gli elementi fondamentali</b> del piano (slide successiva);</li><li>• al comma 3 invece il legislatore ha richiesto espressamente la predisposizione di una <b>relazione di attestazione</b>, da parte di un professionista indipendente. Il soggetto in questione deve attestare la <b>veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano</b> (l'attestazione è richiesta per evitare le revocatorie concorsuali in caso di successiva liquidazione giudiziale e per evitare le responsabilità penali).</li></ul>
Obblighi di pubblicità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al comma 4 il legislatore ha previsto che il piano, predisposto dalla società, la relazione di attestazione e gli accordi conclusi con i creditori <b>possono essere pubblicati nel registro Imprese su richiesta del debitore</b></li></ul>
Contratti e atti unilaterali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al comma 5 il legislatore ha espressamente richiesto che «<b>gli atti unilaterali e i contratti</b> posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa»</li></ul>
L'assenza dell'autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nel piano attestato di risanamento l'imprenditore in stato di crisi e/o di insolvenza <b>non può richiedere</b>, tramite istanza al Tribunale, la conferma delle <b>misure protettive e cautelari</b> disciplinate dall'art. 2 lettere p) e q) CCII. La ratio di tale divieto è correlata alla natura dello strumento: si tratta di un accordo di natura stragiudiziale, che non prevede l'intervento dell'autorità giudiziale all'interno delle trattative. Per lo stesso motivo, <b>non è prevista alcuna suddivisione</b>, in classi o categorie, dei creditori aderenti agli accordi. Così come <b>non è richiesto</b> dalla norma di seguire l'<b>ordine di prelazione per il soddisfacimento dei creditori</b>: l'imprenditore ha piena libertà e discrezionalità nella predisposizione del Piano</li></ul>

## Elementi del piano – art. 56 c. 2 CCII

L'art. 56 comma 2 CCII descrive gli **elementi fondamentali** che devono essere indicati nel **Piano**:

- **data certa** ai fini del calcolo dei periodi di esenzione da revocatoria
- la **situazione economico-patrimoniale e finanziaria** dell'impresa
- le principali **cause della crisi**
- le **strategie d'intervento** e i **tempi necessari** per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- i **creditori** (cd. «lista particolareggiata dei creditori») e **l'ammontare dei crediti** dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei **creditori estranei**, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza
- gli apporti di **finanza nuova**
- i **tempi** delle azioni da compiersi, che consentono di verificare la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto
- il **piano industriale** e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario





## PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è un'assoluta **novità** del CCII ed è stato introdotto con il **D.lgs. n. 83/2022**.

Può essere presentato dall'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza.

La principale caratteristica, che lo distingue da tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi, è la possibilità di suddividere i creditori in classi (sempre rispettando la forma giuridica e gli interessi economici omogenei), a cui segue la possibilità di distribuire il valore generato dal piano in deroga alle disposizioni del codice civile, che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.

Per far sì che questo sia possibile, ci sono due condizioni da rispettare:

1. la soddisfazione dei crediti dei lavoratori subordinati deve essere al 100%
2. voto favorevole dell'unanimità delle classi

## Requisiti

- Imprenditore commerciale (che quindi non rispetta i limiti dell'impresa minore)

## Procedimento

- Il debitore può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi.
- La domanda è presentata nelle forme previste dall'art. 40, oppure 44 comma 1 CCII

## Attestatore

- Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

## Gestione impresa

- L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, sotto il controllo del commissario giudiziale  
La gestione dell'impresa è svolta dall'imprenditore nel prevalente interesse dei creditori

## Omologazione

- Il Tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione con il consenso di tutte le classi
- Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il Tribunale omologa se il trattamento di questo creditore non risulta deteriore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale



## ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII rientrano nei cd. «accordi giudiziali» in quanto procedure concorsuali che richiedono l'intervento e la partecipazione dell'autorità giudiziale nel **processo di omologazione** ai sensi dell'art. 48 CCII.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dell'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione.

Gli accordi devono essere **idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei**:

- Entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- Entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

!!!! L'imprenditore, diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi e insolvenza ha la possibilità di depositare la domanda cd. «con riserva», ai sensi dell'art. 44 CCII (spiegata nella sezione approfondimento).

## Soggetti

- Tutti gli imprenditori, ad eccezione dell' impresa minore

## Elementi della procedura

- Il contenuto è lo stesso dell'art. 56 CCII
- Documenti da allegare di cui all'art. 39 commi 1 e 3 (in caso vi sia la domanda con riserva di cui all'art. 44 solamente una parte di questi);
- Il piano deve assicurare il pagamento dei creditori nei termini di cui alla slide precedente;
- Necessaria attestazione del professionista indipendente.

## Procedimento di omologazione

- Procedimento di omologazione art. 48 CCII;
- Possibile opposizione da parte dei creditori
- La sentenza che omologa gli accordi deve essere notificata e iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 45 CCII. Dalla data di pubblicazione della **sentenza di omologazione** si producono i seguenti **effetti**:
  - esenzione da revocatoria concorsuale sull'esecuzione dell'accordo stipulato;
  - riconoscimento della prededuzione al finanziamento erogato post omologazione;
  - esenzione ai fini della valutazione dei reati.
- In caso di mancata omologazione, il Tribunale provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale

## Misure protettive e cautelari

- Possibile richiesta da parte del debitore di misure protettive e cautelari nei confronti dei creditori
- Questo provoca effetti sui creditori, sulle iniziative che essi possono intraprendere, sui contratti e per il tribunale che non può pronunciare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.


## Classi di creditori

- In questi accordi, come nei precedenti non è necessaria la suddivisione in classi dei creditori, in quanto essendo accordi, anche se con la presenza del tribunale, vengono proposti dall'imprenditore a creditori da lui selezionati (fondamentale ricordare la percentuale del 60%);

## Varianti

- Slide successiva

# Varianti degli accordi di ristrutturazione dei debiti



Nelle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di cui agli art 57, 60, 61 il debitore può presentare all'amministrazione finanziaria una istanza di **transazione fiscale**.



## CONCORDATO PREVENTIVO



L'imprenditore, diverso da quello minore, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può accedere alla procedura di concordato. Si tratta di una proposta nei confronti di tutti i creditori, la quale deve soddisfare gli stessi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale (diretta o indiretta) ovvero la liquidazione del patrimonio.


Si tratta di una procedura concorsuale (art. 84 CCII), in quanto richiede l'omologazione del Tribunale, che:

- **interessa tutto il patrimonio** ricostruibile del debitore, nel quale possono essere computati anche gli eventuali danni gestori attraverso le «azioni di responsabilità»
- **interessa tutti i creditori** del debitore, i cd. «creditori concorsuali»
- richiede il **consenso dei creditori**, i quali devono votare in una prospettiva organizzativa di gruppo e attraverso le regole sulla maggioranza dei voti
- dopo l'omologazione, il **contratto vincola tutti i creditori** (si parla di effetto legale esteso su tutti i creditori).

Il concordato preventivo può essere di due diverse tipologie:

1. concordato liquidatorio
2. concordato in continuità

# Concordato preventivo - artt. 84 e ss. CCII



L'art. 84 comma 8 CCII, prevede che in caso di proposta liquidatoria nella quale l'offerente non sia già individuato, il Tribunale deve nominare un **liquidatore giudiziale** che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione, assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

\*\*La finanza esterna è rappresentata da risorse esterne che vengono apportate ad incremento dell'attivo.

# Concordato preventivo – artt. 84 e ss. CCII

Il *concordato in continuità* è finalizzato alla continuità nel tempo dell'impresa, attraverso una proposta che non si limiti alla salvaguardia dell'impresa stessa ma che soddisfi e tuteli l'interesse dei creditori, oltre a preservare i posti di lavoro.

Il concordato in continuità può essere di due tipologie:



In entrambe le tipologie di concordato in continuità aziendale, la proposta deve prevedere, per ciascun creditore, **un'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile**, la quale può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa

La proposta del debitore deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'**indicazione del debitore** e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della **situazione economico finanziaria dell'impresa** e della posizione dei lavoratori
- b) una **descrizione delle cause** e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento
- c) il **valore di liquidazione del patrimonio**, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale
- d) le **modalità di ristrutturazione dei debiti** e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito
- e) la descrizione analitica delle **modalità e dei tempi** di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, **il piano industriale** con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica **individuazione dei costi e dei ricavi attesi**, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente
- g) **gli apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano

- h) le **azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili** nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo
- i) **le iniziative da adottare** qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati
- l) **le parti interessate** dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato
- m) **le classi in cui le parti interessate sono state suddivise** ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe
- n) **le eventuali parti non interessate dal piano**, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate
- o) le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori** nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni
- p) **l'indicazione del commissario giudiziale** ove già nominato

Inoltre, nella domanda il debitore deve indicare le ragioni per cui la proposta concordataria è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale

Anche in questo caso è necessaria l'**attestazione** di un professionista indipendente relativamente a:

- la veridicità dei dati aziendali
- la fattibilità del piano
- in caso di continuità aziendale, che la proposta del debitore impedisca o superi l'insolvenza dello stesso, che garantisca la sostenibilità economica dell'impresa e riconosca a ciascun creditore un **trattamento non deteriore** rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale



## PROFILO PROCESSUALE (approfondimento)

È importante prima di proseguire comprendere:

● Principio di trattazione unitaria

*Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente*


● Priorità agli strumenti diversi dalla liquidazione

*Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:*

- a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*
- b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;*
- c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori*



# Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della Crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (art. 40 CCII)



## DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 CCII

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti; \*
- dichiarazioni Irap;\*
- dichiarazioni IVA;\*
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;\*
- relazione in formato digitale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria aggiornata
- stato particolareggiato ed estimativo delle sua attività;
- idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori e eventuali cause di prelazione;\*
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio precedente.

Documentazione di cui art. 39, c. 3 CCII

È possibile proporre domanda «con riserva» ai sensi dell'art. 44 CCII. Il debitore nei tempi decisi dal tribunale (30/60+60 gg) deve:


- depositare la documentazione di cui all'art. 39 comma 3\*
- Il tribunale nomina un giudice delegato;
- si dispongono obblighi informativi periodici
- entro massimo 10 giorni il debitore deve depositare le spese di procedura

Il Tribunale competente deve verificare i presupposti della proposta e confermare o revocare l'apertura del concordato.

L'art. 47 CCII, rubricato «apertura del concordato preventivo» richiede che l'autorità giudiziaria, debba verificare:

- a) in caso di concordato liquidatorio, l'**ammissibilità** della proposta e la **fattibilità** del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b) in caso di concordato in continuità aziendale, la **ritualità** della proposta.

A seguito delle suddette verifiche, il Tribunale con decreto:





# Apertura della procedura – artt. 103 e ss. CCII

Con il **decreto di apertura** del concordato il commissario giudiziale deve:

1. **annotare** sotto l'ultima scrittura dei libri presentati che la gestione dell'impresa è in procedura;
2. **procedere** alla **verifica dell'elenco dei creditori** e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche;
3. **comunicare ai creditori** a mezzo pec e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata;
4. **redigere l'inventario del patrimonio** del debitore;
5. **redigere**, entro 45 giorni precedenti la data stabilita per il voto dei creditori, **una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto**, precisando sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

Art. 106  
CCII deroga  
(slide succ.)

Dopo questa parte si arriva al **voto dei creditori** (artt. 107 e ss.), i quali:

1. Devono avere diritto di voto;
2. Vengono suddivisi in classi (art. 85 CCII)
3. Quorum della maggioranza (art. 109 CCII)
  - a) Concordato in continuità: unanimità delle classi. Nelle classi è necessario siano favorevoli la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In alternativa se hanno votato favorevolmente i 2/3 dei «crediti», purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.
  - b) Concordato liquidatorio: maggioranza dei crediti ammessi al voto

Art. 112  
CCII deroga  
(slide succ.)

## ART. 106 CCII

1. Il commissario giudiziale se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

## Art. 112 CCII

1. Il tribunale omologa il concordato verificati: ...
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale su richiesta del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) il valore di liquidazione è distribuito secondo le cause legittime di prelazione;
  - b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore...;
  - c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

# Se non si raggiunge la maggioranza?

Nel caso **NON** si raggiunga la maggioranza:



**art. 111 CCII**, rubricato «mancata approvazione del concordato», prevede che in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze il giudice delegato riferisce immediatamente al Tribunale, che provvede alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a norma dell'art. 49 comma 1;



**art. 88 CCII comma 2bis** cd. «*cram down*»: il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e, anche se sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;

# Omologazione ed esecuzione del concordato – artt. 112 e 118 CCII

## Omologazione del concordato (art. 112 CCII)

Il Tribunale emette la sentenza di omologazione del concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati

## Esecuzione del concordato (art. 118 CCII)

Successivamente all'omologazione il commissario giudiziale ha il compito di sorvegliare l'adempimento della proposta, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Inoltre, ogni 6 mesi deve redigere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deve depositare un rapporto riepilogativo finale.

Il concordato può essere:

- **Risolto** ex art. 119 CCII su istanza di ciascuno dei creditori e del commissario giudiziale per inadempimento;
- **Annullato** ex art. 120 CCII su istanza del commissario o di qualunque creditore quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo.



## LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



**Sovraindebitamento:** *stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*

Procedura di ristrutturazione dei debiti  
(artt. 67 e ss. CCII)

Procedura di concordato minore  
(art. 64 e ss. CCII)

Procedura di liquidazione controllata del  
sovraindebitato  
(artt. 268 e ss. CCII)

- ✓ La domanda deve essere presentata tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel circondario del Tribunale competente.

L'OCC nomina un **Gestore della Crisi da sovraindebitamento**, il quale analizza le proposte e la documentazione presentata ed elabora una relazione nella quale sono indicati:

- ✓ Le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni
- ✓ Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- ✓ Una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata
- ✓ I costi della procedura

Il gestore dà notizia del conferimento del suo incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, i quali devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

# Ristrutturazione dei debiti del consumatore – artt. 67 e ss. CCII

Caratteristiche	ristrutturazione dei debiti del consumatore
Presupposti di ammissibilità	<i>Status</i> di consumatore: « <i>Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV e VI del titolo V del cc, per i debiti estranei a quelli sociali.</i> »
Contenuto del piano e presentazione della domanda	Contenuto della proposta tendenzialmente libero ma con indicazione specifica dei tempi e delle modalità per superare la situazione di difficoltà; Deposito della documentazione di cui all'art. 67, co. 2 CCII
Condizioni soggettive ostative	Esdebitazione ottenuta nei 5 anni antecedenti la domanda; Esdebitazione già ottenuta per due volte; Determinazione della situazione di difficoltà per colpa grave, malafede o frode.
Omologazione ed esecuzione	Il giudice con decreto dispone l'ammissibilità, se sono rispettati i requisiti di ammissibilità della proposta; Il decreto deve essere pubblicato sul RI e comunicato ai creditori da parte dell'OCC; In caso non siano presentate osservazioni da parte dei creditori il giudice provvede con sentenza all'omologazione della procedura.
Revoca	Da parte del giudice qualora successivamente all'omologazione dovessero sorgere ulteriori problematiche o il debitore non riuscisse ad attuare il Piano, La revoca può essere chiesta dai creditori o dal PM in caso di frode o inadempimento.

# Concordato minore – artt. 64 e ss. CCII

Caratteristiche	Concordato minore
Presupposti di ammissibilità	Status di sovraindebitamento escluso il consumatore
Contenuto della proposta	Contenuto della proposta tendenzialmente libero ma con indicazione specifica dei tempi e delle modalità per superare la situazione di crisi anche con una soddisfazione parziale dei crediti in qualsiasi forma; Deposito della documentazione di cui all'art. 75 e 76 CCII; E' possibile la suddivisione dei creditori in classi (obbligatoria in caso di garanzie prestate da terzi).
Misure protettive	Concesse con il decreto che dichiara aperta la procedura di concordato minore, su istanza del debitore
Inammissibilità della proposta	In assenza dei documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII; Superamento dei requisiti dimensionali per essere definiti Impresa Minore; Esdebitazione già concessa nei 5 anni precedenti; Nel caso in cui il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; Nel caso in cui risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Procedimento	Il giudice, se la domanda è ammissibile dichiara aperta la procedura, con conseguente pubblicità e informativa. I creditori entro 30 giorni devono far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; Il debitore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice, altrimenti questi atti sarebbero inefficaci per i creditori anteriori.
Maggioranze per l'approvazione	Il Concordato Minore è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto; Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste le classi, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Vale il silenzio assenso.
Omologazione ed esecuzione	Il giudice, verificata: <u>l'ammissibilità giuridica</u> ; <u>la fattibilità del piano</u> ; <u>la percentuale di adesione superiore al 50%</u> ; <u>la mancanza di contestazioni</u> ; omologa il concordato minore.
Revoca	È stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo; È stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; Quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti; Quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; Mancata esecuzione del piano

# Liquidazione controllata del sovraindebitato – artt. 268 e ss. CCII

Caratteristiche	Liquidazione controllata del sovraindebitato
Presupposto di ammissibilità	Status di sovraindebitamento
Presentazione della domanda	Possibile con ricorso da parte del debitore sia in caso di crisi che di insolvenza, con l'assistenza dell'OCC (Il ricorso deve essere corredato dalla relazione del gestore) Possibile, sempre con ricorso, anche da parte un creditore nel solo caso di insolvenza con ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad Euro 50.000
Apertura ed esecuzione della liquidazione	Il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata (tale sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili); La sentenza nomina il liquidatore (confermando l'OCC se presente), ordina il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco creditori. La procedura prosegue secondo lo schema della liquidazione giudiziale, con tutte le semplificazioni necessarie.
Esecuzione della liquidazione	Il liquidatore analizza e aggiorna l'elenco dei creditori, l'inventario dei beni; Predispone un programma di liquidazione; Formula prima il progetto di stato passivo, secondo il quale verrà distribuito l'attivo ai creditori, Analizza eventuali azioni recuperatorie volte al miglior soddisfacimento dei creditori.  Il liquidatore responsabile della procedura e della sua esecuzione, produce una relazione semestrale informativa sull'andamento della situazione al giudice delegato fino alla chiusura della procedura
Chiusura ed esdebitazione	Il giudice con decreto dispone la chiusura e autorizza il pagamento del liquidatore.

*Art. 278 comma 1: «L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata.»*

Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

- ✓ non sia stato condannato per delitti inerenti l'attività d'impresa
- ✓ non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, o altri atti che abbiano reso difficile la ricostruzione del patrimonio
- ✓ non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, non abbia fornito tutte le informazioni e la documentazione
- ✓ non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti
- ✓ non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte



## Liquidazione giudiziale

# La liquidazione giudiziale – artt. 121 e ss. CCII

La **Liquidazione Giudiziale** è una procedura concorsuale con la quale l'impresa, diversa dall'impresa minore, in stato di insolvenza viene liquidata dagli organi nominati dal Tribunale e il ricavato viene distribuito ai creditori del debitore seguendo l'ordine dei diritti di prelazione (cd. *par condicio creditorum*).


L'istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale può essere presentata, attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria competente, da parte:

- del pubblico ministero (ex art. 38 CCII) quando ha notizia dell'esistenza dello stato di insolvenza;
- degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni controllo e vigilanza sull'impresa;
- dei creditori del debitore;
- del debitore stesso (ex art. 37 CCII).

Il ricorso da presentare per la domanda di apertura alla procedura di liquidazione giudiziale deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto e le ragioni della domanda e le conclusioni.

A seguito della presentazione della domanda, entro 45 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale deve fissare con decreto l'udienza e la convocazioni delle parti per deliberare sull'apertura della procedura.

Se dalle verifiche dell'autorità giudiziaria vi sono i presupposti per l'apertura della procedura, il Tribunale emette la sentenza dichiarativa di apertura con la quale:





I soggetti interessati all'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto subiscono degli effetti, sono:

- debitore: il debitore viene **spossessato del patrimonio**, in quanto viene privato sin dalla data di apertura della procedura dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni;
- creditori: con la liquidazione giudiziale i creditori **non possono iniziare alcuna azione** individuale esecutiva o cautelare, si apre il concorso degli stessi sul patrimonio del debitore, i crediti devono essere **crystallizzati**;

Oltre a questi sopracitati, si producono effetti in relazione a:

- atti pregiudizievoli: gli **atti di disposizione** del debitore commessi dopo l'apertura della liquidazione ovvero nei due anni precedenti **possono essere dichiarati inefficaci** con le azioni di revocatoria ordinaria e «fallimentare»;
- contratti pendenti: i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti **sono dichiarati sospesi**.

\*\* azioni di revocatoria

L'azione revocatoria è un istituto che permette di conservare la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti di disposizione che lo stesso ha compiuto in precedenza e che possono essere pregiudizievoli nei confronti dei creditori.

→ Si tratta quindi di uno strumento di tutela degli interessi del ceto creditorio.

## La liquidazione giudiziale – artt. 121 e ss. CCII

Il curatore una volta aperta la liquidazione giudiziale deve:

- apporre i sigilli sui beni ai sensi dell'art. 193 CCII;
- redigere l'inventario del patrimonio del debitore;
- compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione.

→ l'esercizio dell'impresa da parte del debitore può proseguire in via diretta o indiretta, ai sensi degli artt. 211 e 212 CCII.

Inoltre il curatore al fine di «ricostruire l'attivo» a disposizione dei creditori, in caso sussista la possibilità, deve:

- proporre azioni di responsabilità;
- utilizzare l'istituto della revocatoria.

Nei casi di liquidazione giudiziale è fondamentale l'**accertamento dello stato passivo**.

1. Il curatore deve comunicare a tutti coloro che, dalla documentazione e dalle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti sui beni del debitore che possono partecipare al concorso della procedura indicando la data, l'ora e il luogo per l'esame dello stato passivo e qualsiasi informazioni utile per la presentazione della domanda.
2. Le domande di ammissione al passivo di un credito ovvero le domande di partecipazione al riparto della liquidazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data fissata per l'esame dello stato passivo (sono ammesse anche domande tardive non oltre i sei mesi dal deposito dello stato passivo e ultratardive, solo nei casi in cui il creditore dimostra che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile). Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione della procedura e le generalità del creditore; la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo; la motivazione della domanda.
3. Il curatore esamina le domande ricevute e deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del Tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo.
4. Il giudice delegato accoglie o respinge le domande presentate predisponendo l'esecutività dello stato passivo. Alcuni creditori possono essere ammessi con riserva, quali i crediti condizionati all'escussione del debitore principale (ex art. 154), i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatti non riferibili al creditore ovvero i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato



Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo possono essere esercitata:

- proposte di **opposizione** da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni mobili o immobili che contestano l'ammissione parziale o il rifiuto della loro domanda;
- proposte di **impugnazione** da parte del curatore, dei creditori o dei titolari di diritti su beni mobili o immobili i quali contestano l'ammissione di una domanda di altri concorrenti;
- proposte di **revocazione** da parte del curatore, dei creditori o dei titolari di diritti su beni mobili o immobili se si scoprono atti falsi, dolo o errori sostanziali di fatto.

Successivamente a queste fasi avviene la **liquidazione dell'attivo**, alla quale sottende un **programma di liquidazione (art. 213 CCII)** predisposto dal curatore. Quest'ultimo è un documento composta da sezioni in cui sono descritti:

- i criteri e le modalità della liquidazione dei beni (compresi di costi e presumibili tempi di realizzo);
- le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa;
- i termini entro il quale avrà inizio l'attività e il termine di presumibile completamento.

Il programma deve essere trasmesso al giudice delegato e approvato dal Comitato dei Creditori.

La ripartizione deve rispettare il grado di cui alla slide 7, e disciplinato dall'art. 221 CCII, cd. *absolute priority rule*.

L'art. 233 CCII descrive i «casi di chiusura» della Liquidazione Giudiziale:

- a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui si apre la procedura **non sono state proposte domande di ammissione al passivo**;
- b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le **ripartizioni** ai creditori **raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi**, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- c) quando è compiuta la **ripartizione finale** dell'attivo;
- d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione **non consente di soddisfare**, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura.

Con la chiusura della procedura:

- cessano gli effetti sul patrimonio del debitore;
- le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono proseguire;
- i creditori possono promuovere azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti

**La liquidazione coatta amministrativa**

**e**

**L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese**

## Liquidazione coatta amministrativa

• La Liquidazione Coatta Amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo per la liquidazione del patrimonio di categorie di imprese, enti e società espressamente previste dalla legge: si tratta di imprese il cui dissesto economico genera forti ripercussioni sociali. A titolo esemplificativo le imprese soggette alla Liquidazione Coatta Amministrativa sono le banche, le assicurazioni, le società cooperative, le società fiduciarie e di revisione, i consorzi di cooperative, gli enti pubblici ecc. Tali imprese, ai sensi dell'**art. 295 CCII**, non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo diversa previsione di legge.

## Amministrazione straordinaria delle grandi imprese

• L'istituto, introdotto dal decreto legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge 95 del 1979 ha l'obiettivo, a lato delle procedure concorsuali che potremmo definire «tradizionali», di conservare il patrimonio produttivo della **grande impresa** commerciale insolvente, di difendere i mezzi tecnici, commerciali, produttivi e occupazionali delle aziende in stato di insolvenza. Al fine di poter accedere a questa procedura devono sussistere:

- concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico
- numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200 da almeno un anno
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio

Se le imprese commerciali possiedono tali requisiti il Tribunale deve prima verificare la sussistenza dello stato di insolvenza e, successivamente, ammette l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

(Modalità di risanamento: programma di continuazione dell'attività tramite cessione, programma di ristrutturazione aziendale, programma di cessione dei complessi aziendali con finalità liquidatorie.)





# MORRI ROSSETTI

**Morri Rossetti e Associati**

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano (IT)  
T +39 02 76 07 971

[Info@MorriRossetti.it](mailto:Info@MorriRossetti.it)  
[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)